

**COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 22/02/2022

FATTO

1.- Nella veste di titolare di un conto corrente bancario, il ricorrente contesta il saldo a debito che gli è stato trasmesso dall'intermediario e le conseguenti richieste di pagamento che pure gli sono state rivolte. Per chiedere che si proceda alla corretta rideterminazione del saldo «stornando e azzerando tutte le spese e competenze maturate e non dovute».

A sostegno di queste richieste egli assume, sul piano del fatto, che il conto corrente, che l'intermediario afferma essere a debito, in realtà non è più movimentato da anni; aggiunge che, all'epoca dell'ultima operazione che aveva posto in essere, il conto presentava un saldo residuo tuttora attivo.

Posti questi dati, in punto di diritto invoca l'applicazione della clausola dell'art. 10 della regolazione standard dei contratti di conto corrente, come rubricata «conti non movimentati».

2.- L'intermediario resiste, istando per il rigetto del ricorso.

Riferisce che «nel luglio del 2015 venne effettuato un versamento di € 100,00 per riportare il conto in attivo»; peraltro, «nel corso del 2015 vennero registrati altri movimenti quali un prelievo con carta di credito e l'addebito di un premio polizza»; «al 31 dicembre 2015 il conto andò in passivo e vi restò».

«E' vero» - si puntualizza nel procedere in modo ulteriore - «che dopo quelle date il conto venne movimentato ben poco, ma dopo il terzo trimestre del 2015 non si verificò mai né la condizione che il conto avesse un saldo minimo "attivo", né la condizione che il conto non fosse movimentato per almeno un anno». «Infatti ancora nel 2017 vennero registrate varie



operazioni e dal 2018 al 2021 fu comunque sempre addebitata una quota associativa di un'associazione»; «inoltre, il conto presentò un saldo passivo».

«E' allora del tutto infondata» - così si conclude - «la pretesa che sia applicabile alla fattispecie che oggi ci occupa l'art. 10 delle NUB».

3.- Le parti si sono scambiate repliche ulteriori.

Nel corso della riunione dell'11 gennaio 2022, il Collegio ha invitato l'intermediario resistente a «fornire copia del contratto di conto corrente, nonché degli estratti conto dal primo trimestre 2015 alla chiusura del conto», per l'incombente assegnando il termine di quindici giorni.

5.- In data 24 gennaio 2022, l'intermediario ha depositato documentazione afferente al conto corrente in questione.

A sua volta, il successivo 7 febbraio il ricorrente ha depositato una nota di osservazioni.

DIRITTO

6.- Nell'avviare lo svolgimento del tema, è utile fare riferimento alle risultanze portate dagli estratti conto relativi al rapporto.

Da questa documentazione emerge, in particolare, che in data 12 agosto 2015 il cliente ebbe a compiere un prelievo a mezzo carta di debito; e che all'esito di questa operazione, e della «commissione prelievo» contestualmente addebitatagli, il saldo del conto permaneva – per un piccolo montante di danaro – ancora a credito del correntista.

Nel prosieguo del rapporto – altresì risulta -, gli estratti segnalano solo appostazioni a debito: per l'esecuzione, da parte della Banca, di taluni pagamenti a favore di terzi; per avere la stessa annotato somme per interessi di mora, spese, competenze e canoni di conto. Il passaggio a debito del saldo di conto è attestato alla data del 30 settembre 2015.

7.- Di fronte a queste risultanze il ricorrente chiede siano stornate dal conto le voci a debito che per l'appunto imputano a loro causale le spese, competenze, canoni e interessi. A proprio supporto assume che la fattispecie è regolata dalla clausola n. 10 del contratto di conto corrente.

Il resistente non contesta la presenza in contratto di questa clausola. Ne sindacava, tuttavia, l'effettiva applicabilità in relazione alla peculiare situazione che nel concreto viene qui in discussione.

8.- Può giovare, a questo punto, riportare il testo della disposizione di cui alla clausola dell'art. 10. La clausola consta di due commi.

Il primo comma così stabilisce: «qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a € 258,22, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto».

Il secondo comma specifica, poi, che «ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi e il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative».

9.- Nel procedere all'esegesi di questa disposizione, può essere opportuno prima di tutto osservare che essa – nel fissare il *dies a quo* del termine annuale previsto per la classazione del conto come «silente» (ovvero «non movimentato» dal cliente) - fa esplicito richiamo al tempo dei «movimenti» posti in essere: e perciò delle singole, diverse operazioni che nel concreto risultino effettuate.

A contare, per questo proposito, è dunque il tempo dell'ultima operazione che, rilevante in proposito (cfr. subito *infra*, n. 11 ss.), sia stata nei fatti posta in essere. Non già quello della successiva chiusura contabile del rapporto, secondo quanto sembra invece opinare



l'intermediario.

.10.- Fermato questo punto, va ora precisato il significato che, nel contesto della disposizione in discorso, vengono ad assumere le due formule («operazioni effettuate d'iniziativa della banca»; «disposizioni impartite da terzi») che il patto del comma 2 dell'art. 10 esclude in modo espresso dal novero di movimenti rilevanti ai fini del trascorrere dell'annualità di cui al suo comma 1.

Ciò, naturalmente, nei soli limiti che possono venire a interessare la presente controversia.

11.- Per quanto riguarda le «operazioni effettuate d'iniziativa della banca», dunque, si deve ritenere che in tale ambito rientrino, tra le altre, tutte le voci che vengono comunque a comporre il carico economico posto in capo al cliente.

Nella detta direzione milita, anzitutto, l'evidente constatazione che tutti questi oneri vengono effettivamente applicati per effetto di movimentazioni che seguono all'iniziativa della banca. Non può essere messo in dubbio, inoltre (e, si potrebbe dire, soprattutto), che la disposizione dell'art. 10 trovi il suo *focus* nel prendere in considerazione i comportamenti - di iniziativa (commissivi) o di non iniziativa (omissivi) - del cliente correntista e nel darvi peso ai fini di mantenere al conto in essere la sua disciplina normale oppure assegnargliene una consentanea a una situazione di (temporaneo o meno) «riposo». In sostanza, è la prolungata assenza di atti, con cui il correntista - che pure sia creditore del saldo di conto - venga a dare impulso effettivo allo svolgimento del rapporto, a stare alla base e reggere la disciplina dettata nella clausola dell'art. 10.

Ancora milita nella ridetta direzione, d'altra parte, il carattere dichiaratamente esemplificativo dei riferimenti compiuti - tra gli atti di iniziativa della banca - agli «interessi a credito» e al «recupero di spese»: non si pone ragione oggettiva infatti per discriminare, al riguardo, tra le «spese» e gli altri «oneri» applicati, né di fermare la «non rilevanza» ai fini del trascorrere dell'annualità agli interessi in accredito, per escludere quelli in addebito.

12.- Alle rilevazioni appena svolte segue, nello specifico della fattispecie controversa, che le voci di debito dall'intermediario via via applicate sul conto intrattenuto con il ricorrente sono da stimare come rientranti nel novero di quelle che non interrompono il correre dell'anno stabilito.

13.- Passando all'esclusione dal conteggio dell'annualità delle «disposizioni impartite da terzi», va subito rilevato che la formula va letta lungo una linea di coerenza sostanziale con quanto si è appena rilevato (arg. ex art. 1363 c.c.). Perché la movimentazione di conto - che consista in pagamenti a terzi - non abbia valenze interruttrive dell'annualità in corso, è necessario (e sufficiente), quindi, che non consegua in modo diretto e immediato da un atto di impulso del correntista.

Per potere essere accolta nel conto corrente - è pure da rilevare in proposito -, la disposizione impartita dal terzo, che porti movimenti di addebito sul conto, deve avere a propria base un apposito e preventivo accordo tra la banca e il correntista. Se mancasse un accordo del genere, infatti, l'intermediario, che desse seguito alla disposizione, neppure potrebbe appostare il pagamento sul debito a debito del cliente (salvo, naturalmente, il caso di successiva ratifica da parte di quest'ultimo).

Per interrompere il corso dell'anno non basta, peraltro, l'accordo intervenuto con il correntista dia all'intermediario il potere, o la facoltà o l'autorizzazione, di effettuare il pagamento al terzo: in una simile evenienza, l'impulso alla movimentazione comunque rimonta, in via diretta e immediata, a un atto proprio dell'intermediario.

In una situazione di questo tipo occorre, quindi, che il correntista dia specifica disposizione di dar corso a quel dato pagamento al terzo, così integrando gli estremi dell'atto di suo impulso. Oppure è necessario - è ancora da osservare - che l'intermediario si sia specificamente impegnato nei confronti del correntista a dar corso a dati pagamenti a favore di un determinato soggetto terzo: ché qui il comportamento dell'intermediario risponde ai



canoni dell'atto dovuto e si intitola, di conseguenza, in una scelta del correntista.

14.- Nel caso appena accennato, pure è necessario, però, che nel concreto ricorrano tutte le condizioni che manifestano effettivamente obbligatorio – nel rapporto tra banca e correntista - il pagamento al terzo. E così, tra l'altro, anche che l'obbligo della banca rimanga vivo e operativo pure nell'ipotesi in cui il pagamento conduca il saldo del conto da attivo a passivo ovvero intervenga in una situazione in cui il conto è già scoperto.

E' quanto avviene nella fattispecie che sale qui concretamente in decisione. Non consta tuttavia – neppure è stato allegato dall'intermediario resistente – che un impegno di simile contenuto (di pagamento a terzi anche per l'ipotesi di scoperto di conto, cioè) sia stato assunto dall'intermediario medesimo.

15.- Ciò posto, ancora si deve fare richiamo alla disciplina rappresentata nel comma 1 dell'art. 10, come consistente nella cessazione della corresponsione di interessi, dell'addebito delle spese e di invio di estratti conto.

Come si vede, l'applicazione di questa disciplina dà per presupposto che il conto corrente - oltre a non venire movimentato per un anno - posseda un saldo attivo (come inferiore a un dato importo) non solo nel giorno in cui viene compiuta l'ultima operazione rilevante, ma pure per l'intero anno successivo.

La cosa, per la verità, potrebbe sembrare affatto scontata (predicata l'assenza di movimentazione). Ma non lo è, invece, allorché – fermo il presupposto del saldo attivo al tempo dell'ultima operazione rilevante - si ammetta, peraltro, la possibile sussistenza di «disposizioni» («impartite da terzi») e di «operazioni» («d'iniziativa della banca») che – pur compiute entro l'anno di «non movimentazione» - non vengano a interrompere la maturazione del periodo necessario, e sufficiente, per l'applicazione della disciplina di cui al comma 1. Secondo quanto per l'appunto prevede la disposizione del comma 2 della norma dell'art. 10.

16.- La constatazione – che pure fa emergere come la clausola dell'art. 10 sia congegnata in termini non propriamente lineari, né chiari (e quindi da leggere pure con l'ausilio del principio dell'*interpretatio contra stipulatorem*, di cui all'art. 1370 c.c.) – non manca di mostrare rilevanti riflessi disciplinari.

Di questi uno è che – portato a termine l'anno senza interruzioni prodotte da interferenze esterne (come derivanti da movimentazioni operate direttamente dal correntista) – viene senz'altro in applicazione la disciplina del comma 1 (sin tanto che non sopravvengano delle movimentazioni, sempre come operate su diretto impulso del correntista). Ciò – è subito da aggiungere - anche quando, nel periodo intermedio, il compimento delle «disposizioni di terzi» od «operazioni d'iniziativa della banca» avrebbe, di per sé, invertito il vettore del saldo, da attivo per il cliente a passivo.

L'applicazione della disciplina del comma 1 esclude - va da sé, poi - l'applicazione al rapporto di conto corrente di ogni altra, contrastante o comunque difforme, disciplina: quale appunto quella seguente al mutamento di segno – da attivo a passivo – del saldo di conto. Resta peraltro aperta l'alternativa concernente il *dies* da cui entra in applicazione la regolamentazione del comma: se dal tempo del compiuto anno o se, invece, da quello dell'ultima operazione rilevante. Nel contesto di una pattuizione in sé strutturata nel segno dell'ambiguità (lo si è appena constatato), sul punto la lettera del testo sembra adattabile tanto in un senso, quanto nell'altro. Il ricorso alla norma dell'art. 1370 c.c. indica tuttavia che, con riferimento alla problematica sollevata nella fattispecie concreta, l'interpretazione più favorevole al cliente aderente si orienta nel senso di fare decorrere la disciplina in questione sin dal tempo dell'ultima operazione rilevante (ciò che, comunque, non impedirà alla banca di procedere, sulla base del principio della necessaria causalità delle attribuzioni patrimoniali, al recupero dal cliente delle eventualmente somme versate a soggetti terzi sulla base di facoltà a precedenti accordi con quegli).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

17.- In conclusione, il ricorso va accolto nei termini e limiti sopra illustrati.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione del saldo di conto corrente nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO